

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1206 della Commissione**del 23 luglio 2015**

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Apertura**

- (1) Il 14 agosto 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («il procedimento antisovvenzioni»).
- (2) Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 1° luglio 2014 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dell'Unione.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova *prima facie* di sovvenzioni relative al prodotto in esame che, determinando un notevole pregiudizio, erano tali da giustificare l'apertura di un procedimento.
- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («la RPC»), le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

1.2. Procedimento antidumping parallelo

- (5) Il 26 giugno 2014 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ («il regolamento antidumping di base»).
- (6) Il 24 marzo 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 ⁽⁵⁾ che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan. L'inchiesta è tuttora in corso.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU C 267 del 14.8.2014, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 196 del 26.6.2014, pag. 9.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione, del 24 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 23).

